



A.O.O. Città metropolitana di Roma Capitale

Ufficio *AVV* Anno *2016* Classificazione *ALN*

Fascicolo *8-4-1410*

Rif. *6120/116* Data *27.04.2016*

Al Dipartimento VII

Servizio 1 "Espropri"

RACCOMANDATA A MANO

F.L 7122.11

Oggetto: Tribunale Civile di Roma – Provincia di Roma c/ Di Luozzo ed altri- Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 2554 del 25/2/2005.

Sentenza Tribunale Civile di Roma n. 9237/2011

Si trasmette la nota del Sig. VINCENZO DI LUOZZO del 21/4/2016, con la quale chiede il rimborso della somma di € 262,41 per pagamento Cartella Esattoriale Equitalia N. 09720150212313624000. Con nota del 22/6/2011, che si allega, questa Avvocatura trasmetteva a codesto Dipartimento per l'esecuzione, il dispositivo della sentenza n. 2554 del 25/2/2005 in quanto il Tribunale Civile di Roma ha condannato l'Ente Provincia al pagamento delle spese di giudizio. La cartella esattoriale pervenuta al Sig. Di Luozzo è stata emessa per il mancato pagamento dell'imposta di registro della sentenza che è a totale carico della Provincia di Roma ora Città Metropolitana di Roma Capitale parte soccombente in giudizio. Non essendo pervenuta la Cartella all'Ente, coobbligato in solido al pagamento, come si evince a pag. 2 della Cartella allegata, ha provveduto nei termini il Sig. Di Luozzo onde evitare azioni esecutive da parte di Equitalia nei suoi confronti. Pertanto si chiede a codesto Dipartimento di procedere al rimborso della somma di € 262,41 quale imposta di registro della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 9237/2011 in favore del Sig. Di Luozzo Vincenzo a mezzo bonifico come indicato nella sua richiesta del 21/4/2016.

Si allegano copia Cartella Esattoriale, bollettino RAV quietanzato, copia documento Sig. Di Luozzo Vincenzo e copia sentenza.


IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Sandro BURATTI)

Tel. 06/67662707

IL CAPO DELL'AVVOCATURA
(Avv.  SIENI)

Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma

Tel. 06/6766 2294 – 2377

Fax 06 6766 2296 – 2256

Email: avvocatura@cittametropolitanaroma.gov.it



Provincia di Roma

Roma, 20/06/2011

EVASA TOMU

AVVOCATURA

fasc.7122.11

SPEDITA
22 GIU. 2011

Allegati: 1 solo per il Serv. espropri

U 531 Avv

Al Dipartimento VII
Servizio 1 Espropri

e p.c.: Al Dipartimento II
Servizio 2
Controllo della spesa

Oggetto: Tribunale civile di Roma – Provincia di Roma c/Di Luozzo ed altri – atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.2554 del 25/2/2005

Con l'atto di citazione in opposizione in oggetto, la Provincia ha chiesto l'annullamento del d.i. n.2554/2005 con il quale era stato ingiunto all'Ente il pagamento delle indennità spettanti ai componenti della Commissione espropri per gli anni 2002/2005.

Con nota del 28/7/2006, il competente Ufficio del Capo di Gabinetto ha comunicato all'Avvocatura che l'ente aveva provveduto ai relativi pagamenti, attingendo in parte alle risorse regionali assegnate fino al loro esaurimento ed in parte, in via assolutamente straordinaria, al fondo di riserva.

L'Avvocatura ha quindi provveduto al deposito in giudizio di copia conforme all'originale dei mandati di pagamento quietanzati al fine di provare l'intervenuto pagamento e scongiurare la condanna al versamento di somme già erogate.

Con il dispositivo di sentenza che si allega, il Tribunale, preso atto dell'intervenuto spontaneo pagamento da parte dell'Ente delle somme ingiunte, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando però la Provincia al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.296,00, "in considerazione della ritenuta sussistenza dell'obbligazione al tempo della proposizione del ricorso", dal momento che "l'esecuzione dei pagamenti da parte dell'Amministrazione dimostra che i crediti sussistevano e che il soggetto tenuto al pagamento era la parte opponente".

L'Avvocatura, con nota del 24/05/2011, ha trasmesso il dispositivo al Gabinetto del Presidente Servizio 1, invitandolo a procedere al pagamento di quanto liquidato in sentenza.

Con nota del 17/6/2011, il Servizio ha comunicato che "con d.d. n.282 del 29/1/2009 il Direttore generale ha trasferito le competenze relative alla gestione della Commissione provinciale ... dal Servizio 1 del Gabinetto al Dipartimento VII" e che "nell'ambito di quest'ultimo Dipartimento le competenze in questione sono state allocate presso il Servizio 1 Gestione amministrativa appalti viabilità ed espropri".

Si invita, quindi, codesto Servizio espropri a voler procedere agli adempimenti di competenza.

Questa Avvocatura provvederà ad acquisire copia della sentenza ed a trasmetterla a codesto Servizio non appena disponibile, riservando la valutazione della proposizione di eventuale appello a tale momento.

L'Avvocato incaricato
(Avv. Giovanna DE MAIO)
Tel: 06/67662372 – fax 06/67662296
Mob: 347/1250012

Il Capo dell'Avvocatura
(Avv. Massimiliano SIENI)

Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma
Tel. 06.6766 2294
Fax 06.6766 2296 2256
e-mail: m.sieni@provincia.roma.it

Spett.le Città metropolitana di Roma
Capitale
Avvocatura
Via IV Novembre, 119/A
00187 ROMA

Il sottoscritto **VINCENZO DI LUOZZO**, C.F. DLZ VCN 48L25 I096T, nato a S. Pietro Avellana (Is) il 25/07/1948, residente in Zagarolo (Rm), Via Prenestina Nuova n° 478, chiede il rimborso della somma di € 262,41 per pagamento Cartella Esattoriale Equitalia n° 09720150212313624000 notificata al sottoscritto in data 27/02/2016 relativa alla omessa registrazione della sentenza del Tribunale Civile di Roma n° 9237/2011 resa nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo tra l'Amministrazione Provinciale di Roma c/Vincenzo di Luozzo, Pier Paolo Ruggeri, Roberto Coltellacci e Matilde Fornari.

Il rimborso è dovuto in quanto l'Ente è risultato soccombente in giudizio e pertanto tenuto al pagamento dell'intero importo della tassa di registro della sentenza.

Il sottoscritto ha pagato nei termini indicati in cartella onde evitare interessi successivi di mora e azioni esecutive da parte di Equitalia.


Si allega copia del bollettino "RAV" quietanzato, copia della cartella esattoriale e copia patente di guida.

Si comunica il codice IBAN dove effettuare il bonifico: IT26Z0100503265000000001691.

Distinti saluti

Roma, 21/04/2016

Vincenzo Di Luozzo



CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2015 02123136 24

Emessa da Equitalia Sud SpA Agente della riscossione - prov. di Roma Via Cristoforo Colombo 289 00147 ROMA

su incarico di:
Agenzia delle Entrate

09720150212313624000

CONTI CORRENTI POSTALI Riceruta di Versamento

Ra xco Posta

DESTINATARIO

Sig. DI LUOZZO VINCENZO

VIA PRENESTINA NUOVA KM.478,000

00039 ZAGAROLO RM

Cod. Fisc. DLZVCN48L25I096T

Num. richiesta: 02661

€ sul C/C n°9512707 di Euro 262,41

Iniestato a:
EQUITALIA SUD SPA
PROV. RM - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: DI LUOZZO VINCENZO

Residente in: 00039 ZAGAROLO RM

Cod. Fiscale: DLZVCN48L25I096T

N. Documento: 09720150212313624/000

Cod. Rav: 83069912726256761

55/937 05 12-04-16
 10153 €*262,41+
 RAV D153 €*1,50+
 €*0,13+

IMPORTO TOTALE

PAGATO

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
	83069912726256761

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

Agenzia delle Entrate

SOMME DOVUTE

256,53

diritti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*

euro 262,41

*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

All'importo dovuto si aggiungeranno:
 - interessi di mora;
 - maggiori compensi per il servizio di riscossione;
 - eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:
 - fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
 - iscrizione di ipoteca sugli immobili;
 - esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente. L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardato o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.



La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma - ufficio territoriale di
Roma 2 - Aurelio
Largo Mossa 8 00165 ROMA RM

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Somme dovute a seguito di avviso di liquidazione n. 000009237 sottonumero 0 anno 2011
 Registrazione atto giudiziario emesso da TRIBUNALE CIVILE

Ruolo n. 2015/004657.
 Reso esecutivo in data 19-10-2015.
 Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è SALVATORE DE GENNARO.
 Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma - ufficio territoriale di Roma 2 - Aurelio, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2011	109T	Registro varie proporzionali	168,00	7,81	13,44
2	2011	671T	Sanzione pecuniaria imposta di registro	50,40	2,34	4,03
3	2011	731T	Registro interessi tasse e imp ind.	9,24	0,43	0,74
4	2011	940A	Costo della notifica degli atti	17,50	0,81	1,40

Totale 245,14 11,39 19,61

Totale da pagare (entro le scadenze) euro **256,53**

Totale da pagare (oltre le scadenze)* euro **264,75**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.
 Vedere sezione "Informazioni utili".

arrivata data 27/02/2016



DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: DLZVCN48L25I096T
NUMERO CARTELLA: 097 2015 02123136 24

REGIONE O ZONA:
GRUPPO: 0099

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2015/004657	109T	2011	1	168,00	7,81	15003A004091000
2	2015/004657	671T	2011	1	50,40	2,34	15003A004091000
3	2015/004657	731T	2011	1	9,24	0,43	15003A004091000
4	2015/004657	940A	2011	1	17,50	0,81	15003A004091000
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					245,14	17,27	
Importo totale della cartella							euro 262,41
Pagamento rata unica							euro 262,41

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Alessandro Migliaccio, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Roma di Equitalia Sud SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute e riportate nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI DI APERTURA	ORARIO
ALBANO LAZIALE	Via P. Sannibale 1-3	00041 - Albano Laziale	da Lunedì a Venerdì	08.15 - 13.15
CIVITAVECCHIA	Viale Palmiro Togliatti, 31/33	00053 - Civitavecchia	Martedì e Giovedì	08.15 - 13.15
ROMA-ARDEATINO	Via Cristoforo Colombo, 271	00147 - Roma	da Lunedì a Venerdì	08.15 - 13.15
ROMA-AURELIO	Via Aurelia, 477	00165 - Roma	da Lunedì a Venerdì	08.15 - 13.15
MONTEROTONDO	Via Salaria, 248 - Monterotondo	00015 - Roma	da Lunedì a Venerdì	08.15 - 13.15
ROMA-OSTIA	Viale della Marina, 38	00121 - Roma	da Lunedì a Venerdì	08.15 - 13.15
ROMA-TOGLIATTI-COLLI ANIENE	Viale Palmiro Togliatti, 1545	00155 - Roma	da Lunedì a Venerdì	08.15 - 13.15
TIVOLI	Piazzale delle Nazioni Unite, 8/A	00019 - Tivoli	da Lunedì a Venerdì	08.15 - 13.15

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

A chi rivolgersi per avere chiarimenti sulle somme dovute

Eventuali richieste di chiarimenti relative alle somme dovute devono essere rivolte direttamente all'Ente creditore, poiché l'Agente della riscossione può fornire solo informazioni relative alla situazione dei pagamenti e alle attività poste in essere dallo stesso.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere chieste al numero verde 800.178.078 oppure, per chiamate da telefoni cellulari o dall'estero, al numero 02 - 3679.3679, attivo 24 ore su 24, e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

segue



ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **262,41** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro 256,53 + 5,88 (*) = **262,41**
entro **60 giorni** dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro 264,75 + 5,88 (*) = **270,63**

cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT11N0306905000100000014778 intestato all'Agente della riscossione presso Intesa Sanpaolo SpA codice BIC BCITITMM, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 17260035 intestato all'Agente della riscossione EQUITALIA SUD SPA PROV. RM - F35 - AGENTE RISCOSSIONE;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.



REPUBBLICA ITALIANA

I

PATENTE DI GUIDA

Kategorie:
 Full-licence
 Abita all'estero
 Istituto de' Carducci
 Divisione Scienze
 Perme de Carducci
 Cessione Titoli
 BIRRELLI
 Citta de' Carducci

Materia della
 COMUNITA' EUROPEE

VEDIMAZIONI ANNUALI

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CONFERMA DI VALIDITA'

Valido fino al: _____

Data: _____

Firma: _____

Indirizzo di residenza: _____

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

PATENTE N. RM4321154N (LR1XG9)
 VALIDA FINO AL 25/07/2019
 NESSUNA PRESCRIZIONE

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

PATENTE N. RM4321154N (597-1D)
 V. VERONESI 478
 00100 ZANZANO RM

Data: _____

Firma: _____

Indirizzo di residenza: _____

Mod. MC
 701/C

E 1839921

9237

TRIBUNALE DI ROMA

9237

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2011

Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 31516 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2005, posta in deliberazione il 21 febbraio 2011 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente

TRA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
(avv. Giovanna De Maio)

opponente

E

Vincenzo Di LUOZZO, Pier Paolo RUGGERI, Roberto COLTELLACCI e Matilde FORNARI
(avv. Elsa Gentile)

opposti

CONCLUSIONI

All'udienza del 2.12.2010 compariva soltanto il difensore dell'opposta, che richiamava le conclusioni formulate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Il Tribunale ordinario di Roma, con decreto n. 2554 del 25.2.2005, aveva ingiunto all'Amministrazione Provinciale di Roma il pagamento delle seguenti somme: € 7.035,00 in favore di Vincenzo Di Luozzo; € 6.030,00, in favore di Pier Paolo Ruggeri; € 5.940,00 in favore di Roberto Coltellacci e € 6.732,00 in favore di Matilde Fornari, oltre agli interessi legali e alle spese del procedimento

TRIBUNALE DI ROMA

monitorio, richieste a titolo di indennità ex artt. 39, 40 e 41 della legge regionale Lazio n. 26 del 1992 per l'attività svolta negli anni 2002-2004 come componenti della Commissione provinciale espropri di Roma per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione ai sensi della legge regionale n. 71 del 1989, quali membri esperti della Sottocommissione per il Comune di Roma.

L'Amministrazione Provinciale di Roma ha proposto opposizione, eccependo la nullità ed inammissibilità del decreto ingiuntivo in conseguenza della carenza di adeguata prova scritta del credito, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, affermando che, ai sensi dell'art. 6 della l.r. Lazio n. 71 del 1989, gli oneri relativi al funzionamento delle Commissioni erano a proprio carico limitatamente al pagamento delle indennità di presenza e di missione ai componenti; nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto, affermando di avere corrisposto, con la determinazione dirigenziale n. 241/D dell'11.10.2004, le indennità di presenza relative all'anno 2002 fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, e di avere richiesto alla Regione Lazio l'integrazione delle risorse per i periodi successivi.

Gli opposti hanno contestato la fondatezza delle eccezioni e delle argomentazioni formulate dalla controparte e hanno chiesto che l'opposizione sia rigettata.

2 - L'Amministrazione Provinciale di Roma ha provato che, successivamente alla proposizione della domanda in sede monitoria (4.1.2005), ha eseguito in favore dei ricorrenti i seguenti pagamenti, al lordo delle ritenute: € 7.688,97 in favore di Vincenzo Di Luozzo; € 6.392,01, in favore di Pier Paolo Ruggeri; € 6.682,42 in favore di Roberto Coltellacci e € 7.351,92 in favore di Matilde Fornari (altri pagamenti essendo stati eseguiti in epoca precedente al deposito del ricorso).

Le somme complessivamente versate successivamente al deposito del ricorso sono di ammontare superiore a quelle richieste in via monitoria da ciascuno degli opposti, a titolo di sorte capitale. I pagamenti sono stati eseguiti, per tutti i creditori, nel corso dell'anno 2005 e fino al 31.7.2006.

L'estinzione dei crediti a causa degli intervenuti pagamenti in corso di causa impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse degli opposti di ottenere la conferma del decreto opposto o comunque una pronuncia di condanna in loro favore (come reso evidente anche dalla circostanza che nessuno è comparso per essi all'udienza destinata alla precisazione definitiva delle conclusioni), e di revocare il decreto ingiuntivo opposto.

TRIBUNALE DI ROMA

3 - Alla soccombenza virtuale segue la condanna dell'opponente al pagamento in favore delle controparti delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota). L'esecuzione dei pagamenti da parte dell'Amministrazione provinciale dimostra, infatti, che i crediti sussistevano e che il soggetto tenuto al pagamento era la parte opponente.

A carico dell'Amministrazione provinciale devono essere poste anche le spese del procedimento monitorio, in considerazione della ritenuta sussistenza dell'obbligazione al tempo della proposizione del ricorso (cfr. Cass., sent. n. 7526 del 27.3.2007).

P. Q. M.

Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2554 del 25.2.2005, proposta dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA nei confronti di Vincenzo DI LUOZZO, Pier Paolo RUGGERI, Roberto COLTELLACCI e Matilde FORNARI, così provvede:

- a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
- b) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- c) condanna l'Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento in favore di Vincenzo Di Luozzo, Pier Paolo Ruggeri, Roberto Coltellacci e Matilde Fornari delle spese di giudizio, complessivamente liquidate d'ufficio in € 1.296,00 (di cui € 700,00 per onorari e € 596,00 per diritti), oltre a rimborso spese generali, iva e cpa e alle spese del procedimento monitorio, come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.

Così deciso in Roma, il 2.5.2011.

IL CANCELLIERE
Dot. Antonio Lisi

Il Giudice

Federico Lisi

Depositato in Cancelleria
Roma, il 6 MAG. 2011



IL CANCELLIERE
Dot. Antonio Lisi